

Legge regionale 06 novembre 2020 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali.

Art. 10

(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella J.